



SENTENZA

N. 67/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Leonardo **Venturini** Presidente

Elena **Papa** Consigliere

Marco **Scognamiglio** I° Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **63188** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 27 marzo 2024, nei confronti di BAUDO GABRIEL nato a Firenze il 04.04.1997 e residente in Prato, via Delle Miccine n. 62, Cod. Fiscale BDAGRL97D04D612T, titolare della ditta individuale “Gasoline Monkey Pub Grill di Baudó Gabriel” con sede in Campi Bisenzio (FI), via E. Berlinguer n. 8/B, partita IVA 06913430481, a comparire davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore di Regione Toscana di € 20.188,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sino al momento del soddisfo.

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza dell’8 maggio 2025 - celebrata con l’assistenza del Segretario dott. Federico Liparulo- il relatore

Pres. Leonardo Venturini ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Elena Di Gisi, nessuno comparso per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. La locale Procura, con atto depositato il 27 marzo 2024 e notificato con le modalità dell'art.140 c.p.c. il 24 dicembre 2024, ha citato BAUDO GABRIEL *supra* meglio generalizzato, titolare della ditta individuale "Gasoline Monkey Pub Grill di Baudo Gabriel" con sede in Campi Bisenzio (FI), via E. Berlinguer n. 8/B, per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore della Regione Toscana di € 20.188,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sino al momento del soddisfo.

La *notitia damni* viene fatta risalire alla data del 19 maggio 2022 con nota registrata al protocollo con il n. 2271, momento in cui detto atto di inizio di istruttoria veniva ricollegato a comunicazione proveniente dalla Guardia Finanza Nucleo Polizia Economico - Finanziaria Firenze Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale Frodi Comunitarie- concernente una fattispecie di indebita e fraudolenta percezione di contributi pubblici.

La Procura citante veniva così a conoscenza che nel mese di marzo 2021, la G.d.F. aveva avviato uno scambio informativo con la Regione Toscana - Ufficio Direzione Attività Produttive, Settore Politiche di Sostegno alle Imprese in relazione ad alcune criticità

legate all'erogazione dei finanziamenti a titolo di microcredito a sostegno delle nuove imprese di cui al Bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1.

Dai primi riscontri posti derivanti dall'attività istruttoria della requirente nell'ambito di autonoma attività di servizio, venivano rilevati profili critici in ordine ad alcune pratiche di finanziamento attuate da un'unica società di consulenza, la DEBUT ITALIA S.r.l., partita IVA 02493170977, con sede legale in Prato, via Traversa Fiorentina n. 6, esercente varie attività di consulenza amministrativa.

Dall'esame preliminare delle pratiche, emergerebbe, secondo l'Organo di tutela erariale, uno strutturato e collaudato sistema attraverso il quale i responsabili della anzidetta società erano stati in grado di fare ottenere alla propria clientela i citati fondi pubblici mediante l'accurata predisposizione di documentazione, solo formalmente corretta, talvolta falsa, idonea a superare i vincoli del bando.

2. Gli esiti di tali riscontri venivano segnalati alla Procura della Repubblica di Firenze e determinavano l'apertura di procedimento penale; successivamente, il fascicolo veniva trasmesso, per competenza territoriale, all'autorità giudiziaria pratese e di conseguenza veniva iscritto un nuovo procedimento penale; il P.M. rilasciava in data 23.03.2022 il nulla osta alla comunicazione delle risultanze investigative all'A.G. contabile. Ai responsabili della Debut Italia s.r.l. venivano contestate le

fattispecie di cui agli artt. 416 e 640 bis c.p., ai singoli percettori i delitti di cui agli artt. 316 bis e ter c.p.. Il fascicolo penale veniva successivamente trasmesso ad EPPO (European Public Prosecutor Office) che comunicava alla Procura la pendenza delle indagini preliminari alla data del 14 giugno 2023.

L'analisi della documentazione derivante dall'istruttoria dell'Organo requirente consentiva alla stessa di affermare che fra i clienti della Debut vi era anche il sig. Baudo Gabriel.

Si dava luogo, quindi, ad attività istruttoria concernente la posizione del predetto, giungendo alla conoscenza che il Baudo, in qualità di titolare dell'impresa individuale "Gasoline Monkey Pub Grill di Baudo Gabriel", in data 30 aprile 2019 aveva presentato la domanda di finanziamento avente estremi identificativi 2019/914 a valere sul Bando per la realizzazione del progetto "Realizzazione di grill pub a tema in Campi Bisenzio".

3. Con Delibera n. 206/Resp.Serv.I.F. del 18 giugno 2019 il gestore concedeva alla predetta impresa individuale "Gasoline Monkey Pub Grill di Baudo Gabriel" un finanziamento di € 24.500,00 a fronte di un investimento ammesso di € 35.000,00, per la realizzazione del progetto di cui sopra e in data 18 dicembre 2019 erogava alla stessa l'importo di € 19.600,00 a titolo di anticipo.

Il gestore (Regione Toscana) con nota del 21 aprile 2021 – inviata tramite PEC all'impresa individuale "Gasoline Monkey Pub Grill di Baudo Gabriel" – comunicava al Baudo l'avvio del

procedimento di revoca totale del finanziamento di cui alla Delibera del gestore n. 206/Resp.Serv.I.F. del 18 giugno 2019, per non avere rendicontato il progetto entro il termine previsto (11 luglio 2020) con il conseguente obbligo di ripetere l'importo anticipato di € 19.600,00, fissando il termine di 15 giorni per la presentazione da parte dell'impresa di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Con decreto regionale n. 11044 del 21-05-2021, stante il silenzio del sig. Baudò, veniva formalizzata la predetta revoca e disposto il recupero dell'anticipo del contributo inutilmente versato.

Con nota di aggiornamento al 6 luglio 2023, la Regione Toscana comunicava alla citante Procura che l'importo anticipato pari ad € 19.600,00 non era stato restituito e che il credito residuo al lordo delle spese di ruolo/rateizzo era pari ad € 20.188,00.

4. La requirente ha ritenuto idonea la vicenda come sin qui ricostruita al fine di formulare atto di citazione ritenendo pertanto sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale idonei ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa

Nella prospettata fattispecie risulterebbe senza alcun dubbio la sussistenza della giurisdizione contabile, vertendo in materia di risarcimento del danno causato da sviamento del contributo pubblico dalle finalità per cui era stato concesso.

Sicuramente risulterebbe, poi, per la citante, il necessario profilo dell'antigiuridicità della condotta

5. Infatti – rinviando ad un’enunciazione in dettaglio su questo profilo di causa alla parte in diritto - la Regione Toscana nell'ambito delle attività istituzionali a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario, grazie agli strumenti finanziari costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 nella forma del microcredito, ha emanato uno specifico "Bando Creazione di Impresa" con la dotazione delle risorse derivanti dal piano finanziario dell'Azione 3.5.1 del POR FESR per gli anni 2014-2020. Rileva la Procura come la condotta del Baudo si connoti in termini di antigiuridicità, risultando sia manifestamente lesiva dell’interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica, con conseguente rilevanza in punto di responsabilità per danno erariale, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal soggetto beneficiario. Infatti, da parte dell’imprenditore percipiente il contributo vi sarebbe stata una evidente violazione della disciplina di accesso ai finanziamenti del predetto Bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1. al fine di ottenere le sopraindicate risorse per usi esclusivamente personali. In particolare, il sig. Baudo consapevolmente aveva richiesto ed ottenuto l’accesso al finanziamento distraendolo, tuttavia, dalle

finalità per cui era stato concesso. Il convenuto non avrebbe, difatti, provveduto ad una corretta gestione delle risorse contravvenendo al programma contrattuale, in primo luogo omettendo la dovuta rendicontazione nei termini, configurandosi detto comportamento in una causa di decadenza dal finanziamento, espressamente prevista dal bando con l'illecita omissione di provvedere alla restituzione dell'anticipo. Si aggiunga, in secondo luogo, che l'odierno convenuto, obliando l'interesse pubblico, della buona fede e correttezza nella gestione dell'attività negoziale e di impresa aveva anche disatteso la richiesta di chiarimenti e controdeduzioni della Regione Toscana ai fini del contraddittorio preordinato alla formalizzazione della revoca totale, non fornendo alcun elemento di riscontro nel termine assegnato e rimanendo inadempiente nella restituzione di quanto indebitamente percepito.

5. Elemento soggettivo

Sul punto della quantificazione del danno l'atto introduttivo il presente giudizio reca l'osservazione che la dotazione complessiva del POR FESR 2014/2020 della Toscana si compone di risorse provenienti dall'UE, dallo Stato e dalla Regione Toscana che riveste anche il ruolo di gestore tramite le proprie strutture regionali. La Regione Toscana, ai fini del descritto procedimento viene individuato come soggetto danneggiato, obbligato poi successivamente al riparto delle quote ristorate fra le singole amministrazioni danneggiate ovvero Unione Europea, Stato

Italiano oltre alla Regione Toscana stessa, in proporzione alle percentuali di finanziamento del predetto fondo.

Il danno patrimoniale diretto risulterebbe, secondo la Procura, pari all'importo delle risorse oggetto del finanziamento indebitamente percepite dall'odierno convenuto e non restituite alla Regione Toscana pari a complessivi € 20.188,00 di cui 19.600,00 per capitale oltre spese e interessi, già a ruolo alla data del 27 maggio 2022, fatto salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze.

6. Nesso causale

Quanto al nesso causale, da ultimo la Procura evidenzia come tra la condotta posta in essere dall'odierno convenuto, legata per le ragioni sopra esposte da rapporto di servizio alla Pubblica amministrazione erogatrice dei contributi pubblici in questione e l'evento dannoso, identificato nella perdita patrimoniale derivante dal depauperamento subito da Regione Toscana e di riflesso anche dell'U.E e Stato Italiano vi sia un reale e concreto nesso eziologico di causa-effetto.

In conseguenza del mancato riscontro ai rilievi formulati, Il gestore con nota prot. n. DAEI\IF\2021-0009 del 21 aprile 2021 – inviata tramite PEC all'impresa individuale "Gasoline Monkey Pub Grill di Baudo Gabriel" – comunicava al Baudo l'avvio del procedimento di revoca totale del finanziamento di cui alla Delibera del gestore n. 206/Resp.Serv.I.F. del 18 giugno 2019, per non avere rendicontato il progetto entro il termine previsto

(11 luglio 2020) con il conseguente obbligo di ripetere l'importo anticipato di € 19.600,00, fissando il termine di 15 giorni per la presentazione da parte dell'impresa di eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Parimenti il gestore con nota prot. n. DAEI\IF\ARC\2021-0012 del 9 giugno 2021 – inviata tramite PEC il 10 giugno 2021 e registrata al protocollo della Regione Toscana in pari data al n. AOOGR/ AD/0248454 - informava il settore competente dell'amministrazione regionale che entro il termine assegnato Baudo non aveva presentato osservazioni e/o controdeduzioni e che per l'effetto erano da confermarsi le motivazioni alla base della proposta di revoca del finanziamento;

Con decreto regionale n. 11044 del 21-05-2021 veniva formalizzata la predetta revoca e disposto il recupero dell'anticipo del contributo inutilmente versato.

Con nota di aggiornamento al 6 luglio 2023, acquisita agli atti di parte attrice, la Regione Toscana comunicava che l'importo anticipato pari ad € 19.600,00 non era stato restituito e che il credito residuo al lordo delle spese di ruolo/rateizzo era pari ad € 20.188,00.

Tali dati venivano ulteriormente confermati con nota prot. 1154 dell'8 aprile 2024 della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Firenze, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale e Frodi Comunitarie in ossequio a decreto di delega di n. 93/2024 del 7

marzo 2024 della requirente.

In data 10 aprile 2024 veniva formulato nei confronti del sig. Baudo invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Il procedimento notificatorio ha reso necessario un primo tentativo di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 12.04.2024, che, tuttavia, non si perfezionava perché il postino riportava sull'apposita cartolina la dicitura "indirizzo inesatto". Successivamente veniva richiesta una nuova notifica, che si perfezionava, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 25.09.2024, cui non seguivano deduzioni.

La Procura ritenendo pertanto sussistenti, come già detto, gli elementi costitutivi dell'illecito erariale ha proceduto all'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

Nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2025, tenutasi la pubblica udienza, parte pubblica ha esposto quanto sostenuto in citazione; il giudizio è stato poi trattenuto in camera di consiglio per la decisione

DIRITTO

7. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, stante la regolare notifica e la mancata costituzione in giudizio.

8. Nel merito, la domanda attorea è fondata, nei limiti dell'importo effettivamente erogato all'impresa beneficiaria (euro 19.600,00), mentre non possono essere qualificate come danno erariale le spese di iscrizione a ruolo (euro 588,00) in quanto il

Collegio attinenti alla (autonoma) procedura esecutiva conseguente al provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento (cfr. Sez. Toscana n.1/2025).

Reputa infatti il Collegio che risulta ravvisabile nella fattispecie per la quale è giudizio la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio; la condotta antiggiuridica, connotata da dolo; il pregiudizio finanziario pubblico; il nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso.

9. Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto qualificato di servizio che legava l'impresa individuale dell'odierna convenuta, ditta individuale alla Regione Toscana.

In tema, il Collegio richiama l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, a Sezioni unite, secondo cui (sent. n. 4511/2006; sent. n. 7377 del 2013; ord. n. 20434/2009) assume funzione dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione contabile non già la natura giuridica del soggetto responsabile del detrimento, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite, e che conseguentemente, ove un privato incida negativamente sul modo d'essere del programma affidato dalla P.A. e l'influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'Ente pubblico - anche sotto il mero profilo della sottrazione ad altri enti del finanziamento che avrebbe potuto realizzare l'intervento pubblico - seppure con il concorso dello

stesso privato. In tale ipotesi, ha affermato la suprema Corte, sussiste un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse della P.A., un'attività o un servizio pubblico, e nell'ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori (anche in via di fatto) o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, considerato che, conformemente alla giurisprudenza contabile, anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale tale da collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'Ente pubblico.

Ancora, per esplicitare con altro concetto l'esistenza, in capo al Baudo Gabriel, di un rapporto di servizio va ricordato che, sempre secondo giurisprudenza costante, il privato, estraneo alla compagine amministrativa, che abbia percepito fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali, viene ad instaurare un rapporto funzionale di servizio con l'Ente erogante che lo rende responsabile del danno causato dall'utilizzo indebito delle somme ricevute rispetto al programma stabilito, in ragione della frustrazione dello scopo perseguito dal soggetto pubblico (*ex multis*, Cass. Civ., sent. nn. 1775/2013, 3310/2014, 1515/2016, n. 28504/2017, 11185/2018; Sez. Giur. Campania, sent. nn. 272/2019 e 239/2024).

9. Quanto alla condotta antiggiuridica e all'elemento soggettivo, va detto, in conformità alla prospettazione attorea, che la Regione Toscana nell'ambito delle attività istituzionali a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario, grazie agli strumenti finanziari costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 nella forma del microcredito, ha emanato uno specifico "Bando Creazione di Impresa" (decreto dirigenziale n. 13454 del 22/08/2018) con la dotazione delle risorse derivanti dal piano finanziario dell'Azione 3.5.1 del POR FESR per gli anni 2014-2020. L'agevolazione finanziaria, concessa nella forma del microcredito a tasso zero, sostiene l'impresa nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero per un importo non superiore a € 24.500,00.

Per accedere al Bando, il soggetto richiedente deve possedere, oltre a talune prerogative di carattere generale quali la capacità di contrarre con la P.A., non avere riportato condanne penali, etc., alcuni ulteriori e più specifici requisiti (nell'esposizione si segue la traccia normativa esposta in citazione dalla requirente in quanto le relative fonti sono riportate con precisione), quali:

- essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente o, per i professionisti, essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e in ogni caso essere in possesso di partita IVA rilasciata

da parte dell'Agenzia delle Entrate ed esercitare un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007;

- avere sede o unità locale destinatarie dell'intervento nel territorio regionale, in particolare l'unità locale indicata in domanda deve risultare da visura camerale e non può coincidere con la residenza del richiedente;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

- non trovarsi nelle principali procedure concorsuali fallimentari previste dalla Legge;

- non essere stato oggetto nei precedenti tre anni dalla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi di revoca connessi ad atti adottati dalla Regione Toscana.

I soggetti che intendono realizzare un progetto sul territorio della Regione Toscana, in forza delle agevolazioni previste, presentano, oltre alla domanda di aiuto, una specifica proposta progettuale, corredata di documentazione a sostegno.

Il progetto di investimento dovrà poi concludersi entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione e sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, il progetto dovrà essere tradotto in una realizzazione funzionante. Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste per

una sola volta e per un massimo di 2 mesi.

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>. Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste.

Tutta l'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove", costituito tra "Fidi Toscana S.p.A.", "Artigiancredito s.c." e "Artigiancassa S.p.A.", quale "soggetto gestore" individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

La fase istruttoria, nella quale vengono esaminate le cause di inammissibilità della richiesta di finanziamento, è diretta ad accertare la:

- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti;
- la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della richiesta, dei requisiti di ammissibilità.

Tutte le verifiche di questa fase vengono effettuate d'ufficio e con controllo dei requisiti.

L'attività istruttoria si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo un eventuale periodo di sospensione per integrazioni, con la comunicazione al soggetto richiedente della concessione o della non ammissibilità.

In particolare, occorre rilevare che il bando di cui al decreto dirigenziale n. 13454 del 22/08/2018 prevede ai seguenti paragrafi:

6.1 Obblighi del beneficiario: i soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- al punto 1: realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute nella misura minima dell'80% dell'importo dell'investimento ammesso, come previsto dal bando, salvo il caso di approvazioni di variazioni autorizzate ai sensi del paragrafo 7.1 del bando, fermi restando gli importi ammissibili di cui al paragrafo 3.2 (del bando). La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati;

- al punto 2: realizzare il progetto entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 3.3. del bando;

- al punto 3: rendicontare le spese effettivamente sostenute per

la realizzazione del progetto/investimento.

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale: Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell'agevolazione il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al paragrafo 6.1.

9.3 ("Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione").

9.4. ("Rimborso forfettario a carico del beneficiario"), secondo il quale in caso di revoca totale successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria ed erogazione, pari a € 1.000,00.

In tale delineato contesto risulta di tutta evidenza come la condotta dell'odierno convenuto si connoti in termini di antigiuridicità, risultando manifestamente lesiva dell'interesse alla tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica, con conseguente rilevanza in punto di responsabilità per danno erariale, sia sotto il profilo della privazione ad altre imprese del finanziamento erogato che della perdita di risorse pubbliche introitate e illegittimamente trattenute dal soggetto beneficiario.

Ed invero, da parte del convenuto imprenditore percipiente il contributo vi è stata una palese violazione della disciplina di accesso ai finanziamenti del Bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1. al fine di indirizzare risorse di

cui sopra per usi esclusivamente personali.

In particolare, il sig. Baudo consapevolmente aveva richiesto ed ottenuto l'accesso al finanziamento distraendolo, tuttavia, dalle finalità per cui era stato concesso. Il predetto non aveva, difatti, provveduto ad una corretta gestione delle risorse contravvenendo al programma contrattuale ed, in particolare, omettendo la dovuta rendicontazione nei termini, incorrendo così in una causa di decadenza dal finanziamento, espressamente prevista dal bando – come sopra esposto – e mancando di provvedere alla restituzione dell'anticipo. Ma ancora, va sottolineato che l'odierno convenuto infrangendo gli obblighi derivanti dall'interesse pubblico, dalla buona fede e correttezza nella gestione dell'attività negoziale e di impresa aveva anche disatteso la richiesta di chiarimenti e controdeduzioni della Regione Toscana ai fini del contraddittorio preordinato alla formalizzazione della revoca totale, non fornendo alcun elemento di riscontro nel termine assegnato e sempre in costanza di inadempienza nella restituzione di quanto indebitamente percepito.

9. Quanto all'elemento soggettivo, in conformità alla prospettazione attorea, tali elementi sono da ravvisarsi nella consapevole e volontaria – in ciò perpetrando con pienezza l'atteggiamento psicologico del dolo - presentazione della domanda di finanziamento per un'iniziativa imprenditoriale “Realizzazione di grill pub a tema in Campi Bisenzio” che il Baudo

non aveva alcuna seria intenzione ad avviare, al solo fine di percepire indebitamente l'importo dell'anticipo in misura massima prevista dal bando (euro 19.600,00), aggravata dalla circostanza che la domanda del convenuto non era imputabile ad un'autonoma iniziativa dell'interessato, ma si inseriva in una rete di frodi più ampio, riconducibile ad un'unica società intermediaria, che ha permesso di attuare tale condotta fraudolenta ad un vasto numero di soggetti diversi con riferimento allo stesso bando Creazione Impresa POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1. della Regione Toscana, con un danno erariale complessivo da sviamento delle risorse pubbliche stimabile in oltre un milione di euro.

L'assenza di alcuna intenzione da parte della sig Baudo. ad avviare l'attività imprenditoriale è confermata anche dal fatto che - una volta incassato, in data 18 dicembre 2019, l'anticipo previsto (pari a euro 19.600,00) - l'odierno convenuto non forniva alcun riscontro ai rilievi formali successivamente formulati dal gestore e - è arguibile induttivamente dal suo comportamento - non si presentava nemmeno alla sottoscrizione del piano di ammortamento predisposto dal gestore in relazione all'importo della spesa preventivata ritenuto ammissibile. Ciò in palese violazione del paragrafo 6.1 ("Obblighi del beneficiario"), punto 9, del bando.

Ancora, l'adesione dolosa del sig. Baudo nella vicenda all'esame del Collegio trova un'ulteriore conferma anche nel rinunciatario

comportamento preprocessuale e processuale dell'odierno convenuto (cfr., in termini, Sez. giur. Bolzano, sentt. nn. 6/2022 e 1/2023). La ricostruzione della vicenda denota come la condotta tenuta da Baudo Gabriel risulti inequivocabilmente connotata da dolo a cagione della volontaria e consapevole violazione dei sopraindicati obblighi contrattuali, con correlato vulnus al vincolo di destinazione del contributo, trattenendo senza alcuna giustificazione le somme erogate dall'amministrazione regionale nell'ambito del progetto di cui al Bando Creazione di Impresa.

Del resto, come sopra evidenziato per i fatti e le circostanze descritte è pendente un procedimento penale che vede l'odierno convenuto indagato da EPPO per i reati di cui all'art artt. 316 bis e ter c.p..

Infatti, pur non implicando la contumacia del convenuto di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, essa può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (ex multis, Sez. giur. Bolzano, sentt. nn. 1/2018, 17/2018, 94/2021, 6/2022 e 1/2023).

10. Al descritto comportamento doloso è, dunque, riconducibile, sul piano eziologico, un danno erariale certo, concreto ed attuale cagionato dallo sviamento del finanziamento erogato dalla finalità pubblica assegnata. Ciò in quanto il mancato avvio dell'attività imprenditoriale dichiarata ai fini dell'ammissione al

bando implica il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, sicché la spesa sostenuta si rivela priva di utilità e quindi dannosa per l'erario, specie sotto, come dianzi detto, il profilo dello sviamento di risorse dal finanziamento di altre attività imprenditoriali (Sez. giur. Calabria, sent. n. 28/2014; Sez. giur. Toscana, sent. n. 49/2017).

Venendo alla quantificazione del danno erariale da risarcire, si ripete il Collegio lo reputa limitato al solo importo di finanziamento effettivamente erogato (euro 19.600,00), mentre restano estranee (si ripete per maggior chiarezza quanto sopra) alla fattispecie rientrante nella giurisdizione di questa Corte le spese forfetarie di iscrizione a ruolo (euro 588,00), in quanto attinenti alla (autonoma) procedura esecutiva conseguente al provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento (v. Sez. Toscana 1/2025).

Infine, deve essere osservato che l'adozione di autonome iniziative di recupero da parte dell'Amministrazione danneggiata (consistenti, nel caso di specie, nella revoca del finanziamento e nell'iscrizione a ruolo) non è ostativa alla concorrente azione esercitata in questa sede dall'attore pubblico, stante l'autonomia delle rispettive procedure, e fermo restando che l'eventuale futuro recupero delle somme, che dovesse determinare la reintegrazione, in tutto o in parte, del danno erariale qui azionato, potrà essere fatto valere dal convenuto in sede di

esecuzione.

Sul punto giova preliminarmente osservare che la dotazione complessiva del POR FESR 2014/2020 della Toscana si compone di risorse provenienti dall'UE, dallo Stato e dalla Regione Toscana che riveste anche il ruolo di gestore tramite le proprie strutture regionali. In ragione di ciò la Regione Toscana, da individuare ai fini del presente procedimento quale soggetto danneggiato, è obbligata al successivo riparto delle quote ristorate fra le singole amministrazioni danneggiate ovvero Unione Europea, Stato Italiano oltre alla Regione Toscana stessa, in proporzione alle percentuali di finanziamento del predetto fondo.

Ciò posto, si conclude evidenziando quanto più volte l'*iter* motivazionale ha portato ad evidenziare in ordine alla determinazione dell'entità del danno patrimoniale diretto: esso risulterebbe pari all'importo 20.188,00 di cui 19.600,00 per capitale oltre spese e interessi, già a ruolo alla data del 27 maggio 2022 oggetto del finanziamento indebitamente percepito dall'odierno convenuto e non restituite alla Regione Toscana fatto salvo eventuale maggior importo all'emergere di nuove circostanze.

11. Nesso causale

L'analisi dei fatti evidenzia come tra la condotta posta in essere dall'odierno convenuto, legata per le ragioni sopra esposte da rapporto di servizio alla Pubblica amministrazione erogatrice dei contributi pubblici in questione e l'evento dannoso, identificato

nella perdita patrimoniale derivante dal depauperamento subito da Regione Toscana e di riflesso anche dell'U.E e Stato Italiano vi sia un reale e concreto nesso eziologico di causa-effetto.

Ed invero, la prospettata fattispecie di responsabilità erariale trova origine e fondamento nell'indebita percezione dei finanziamenti di cui al bando Creazione di Impresa da parte del sig. Baudo, rivelandosi il pregiudizio quale esclusiva e diretta conseguenza, pressoché fisiologica (corretto termine utilizzato da parte attrice), di tale azione, lesiva degli interessi delle amministrazioni coinvolte secondo l'accreditata teoria della causalità adeguata o della regolarità causale

Quanto sinora detto comporta la condanna del sig. Baudo Gabriel al risarcimento dell'importo di euro 19.600,00 cui si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del 18 dicembre 2019 (data di erogazione dell'anticipo del finanziamento) al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata saranno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Procura regionale e, per l'effetto:

1. Dichiara la contumacia della convenuta;

2. Condanna il sig.Baudo Gabriel al pagamento a favore della Regione Toscana dell'importo di euro 19.600,00, oltre la rivalutazione monetaria dalla data di erogazione del finanziamento (18 giugno 2019) fino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato nella misura pari a euro 270,06.= (Duecentosettanta/06.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025.

Il Presidente

Leonardo Venturini

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29/05/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente